



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 5 del 18/01/2013 -
Determinazione nr. 181 del 18/01/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque Potabili S.p.A.– Rinnovo di autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dalla stazione di captazione e potabilizzazione acque sita in comune di Montereale Valcellina, località San Leonardo, via Maniago n. 5.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Piero Augusto Cassinelli nato a Chiavari (GE) il 29.10.1959 in qualità di Legale Rappresentante della Società Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, n. 22, ha presentato istanza, datata 12.01.12 assunta al prot. n. 4927 del 24.01.12, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dalla stazione di captazione e potabilizzazione acque sita in comune di Montereale Valcellina, località San Leonardo, via Maniago n. 5, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 234 del 29.01.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
 - del 04.09.12 assunte al protocollo n. 66567 del 11.09.12;
 - del 14.11.12 assunte al protocollo n. 84586 del 22.11.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico e con timbro di professionista abilitato:

- planimetria impianto di potabilizzazione datata ottobre 2012;
- integrazione relazione tecnica con indicate coordinate pozzetto di campionamento e punto di scarico datata 07.11.12;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 234, del 29.01.09:
sottoscritta dal titolare dello scarico

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali di data 23.01.2008;
- sottoscritti da professionisti abilitati:
- fascicolo datato febbraio 2003, comprensivo, fra l'altro, di relazione tecnica, inquadramento territoriale in scala 1:225.000, carta tecnica regionale in scala 1:5.000, mappa catastale in scala 1:2.000, schema a blocchi;
 - fascicolo datato novembre 2004, comprensivo, fra l'altro, di caratterizzazione idrogeologica, caratterizzazione dello scarico;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 12.01.12;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che
trattasi di attività di captazione e potabilizzazione di acqua destinata all'uso e consumo umano;
le acque che generano lo scarico sono quelle derivanti dalla fase di controlavaggio dei filtri a sabbia che prima di essere scaricate vengono inviate ad un trattamento in vasca di sedimentazione;
il recapito finale è costituito dagli strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) in quanto "*...nella frazione di San Leonardo non esiste alcun tipo di canalizzazione fognaria; ad oltre un chilometro e mezzo in linea d'aria scorre il torrente Cellina, ... in prossimità dell'impianto scorre il canale Enel. Tale canale è attualmente dismesso ed un eventuale recapito su di esso sarebbe pertanto assimilabile ad uno scarico su suolo...*";
il punto di prelievo campioni per i controlli è indicato nella planimetria di data ottobre 2012 con la dicitura "Pozzetto di Campionamento";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...*"; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione";

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 59628 del 06.08.12, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 10.01.12 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 1386 del 01.03.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi € 100,00 riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari pertanto all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, n. 22, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Montereale Valcellina, località San Leonardo, via Maniago n. 5, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale

che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 27.01.2017. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
12. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Montereale Valcellina, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 18/01/2013

**IL DIRIGENTE
Sergio Cristante**

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni